




COMUNE di VILLA CORTESE

Città Metropolitana di Milano

**GUIDA PRATICA
PER GLI SCRUTATORI**

CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE



PREMESSA

La presente Guida ha carattere generale, in ogni Consultazione Elettorale o Referendaria gli orari della costituzione dei seggi e della votazione possono variare. Si raccomanda pertanto agli scrutatori di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella nomina e alle disposizioni del Presidente di Seggio.

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori (tre in caso di referendum) di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con una multa da € 206,58 a € 516,46.

La stessa sanzione è prevista per i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'Ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Agli scrutatori è riconosciuto un onorario forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte.

Tale onorario è liquidato dal Comune che ha nominato gli scrutatori.

I lavoratori dipendenti hanno inoltre diritto ad un riposo compensativo dei giorni festivi non fruiti perché in servizio presso il seggio.

Costituzione del seggio (il sabato antecedente la votazione solitamente alle ore 16.00)

1. Controllo del materiale ricevuto

- 1) la scatola delle schede occorrenti per la votazione;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 3) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) Eventuali liste elettorali aggiunte;
- 5) l'estratto o la copia delle predette liste da affiggere nella sala delle elezioni, autenticate dal Sindaco e dal Segretario comunale;
- 6) tre copie del manifesto recanti le liste ammesse: due copie dovranno essere affisse nella sala delle elezioni in modo da consentirne una agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti e una dovrà rimanere a disposizione del seggio;
- 7) il manifesto recante le principali sanzioni penali da affiggere nella sala delle elezioni;
- 8) l'estratto del verbale della nomina degli scrutatori;
- 9) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che siano state presentate al segretario del Comune e l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tali designazioni;
- 10) una mazzetta di matite copiative;
- 11) le urne per la votazione;
- 12) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 13) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

2. Autenticazione delle schede di votazione

- il totale delle schede da autenticare deve corrispondere al totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione;
- le schede vengono ripartite dal presidente tra gli scrutatori che procederanno apponendo la propria firma sulle stesse.

Ultimate le operazioni suddette, il presidente apre la cassetta contenente il timbro della sezione, fa annotare dal segretario sul verbale il numero che lo contraddistingue, quindi appone il bollo su tutte le schede firmate, completando così le operazioni di autenticazione.

Le schede avanzate vengono riposte nell'apposita busta.

Compiute le operazioni descritte, si provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate incollandovi sopra due strisce di carta adesiva. Su di esse appongono la firma i componenti del seggio.

Dopo l'annotazione sul verbale, da parte del segretario, delle suddette operazioni, tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, la busta contenente le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella apposita busta contenitrice che dovrà essere chiusa incollandone il lembo gommato, sul quale apporranno la firma i componenti del seggio.

1. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione (la domenica giorno di votazione e in alcuni casi il lunedì successivo, solitamente alle ore 7.00 e comunque ci si attiene alla direttiva del Presidente di Seggio).

Il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale della sezione con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si avverte che l'Ufficio dovrà iniziare le operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente o al vicepresidente.

Compiute le operazioni suddette, e constatata l'integrità dei sigilli posti la sera precedente, il presidente dichiara aperta la votazione.

2. Identificazione degli elettori

Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, deve tenersi presente che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha introdotto la tessera elettorale personale e permanente; quindi l'esibizione della suddetta tessera o di una specifica attestazione del Sindaco è necessaria, unitamente ad uno dei seguenti documenti di identità:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista saranno indicati gli estremi del documento.

Inoltre per mancanza di idoneo documento, l'identificazione può avvenire:

- 1) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore;**
- 2) per attestazione di altro elettore del Comune, noto ad almeno uno dei componenti l'Ufficio.**

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione (per i punti 1 e2) avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione seguita dagli estremi del documento di riconoscimento.

Operazioni di votazione

Dopo aver identificato l'elettore, il presidente, o chi per esso, controlla che sulla tessera elettorale non sia apposto il timbro di altra sezione e la data dell'elezione in svolgimento e appone sulla tessera, in uno degli spazi per la certificazione del voto, il bollo della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro.

Tale adempimento riveste particolare importanza sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda, secondo le linee lasciate dalle precedenti piegature e la restituisce al presidente del seggio che la ripone nell'urna e fa attestare l'avvenuta votazione, da uno degli scrutatori, mediante l'apposizione della firma sulla lista sezionale, accanto al nome dell'elettore medesimo.

Insieme con la scheda l'elettore deve restituire anche la matita.

N.B.: Gli scrutatori possono votare nel seggio ove prestano servizio.

- Allo scadere dell'orario di votazione il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio, quindi dichiara chiusa la votazione e se previsto, rinvia la votazione alle ore

7 del giorno successivo e dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Operazioni di riscontro e accertamento numero votanti

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, iniziano le operazioni di riscontro e di accertamento del numero dei votanti.

Completate le operazioni di riscontro del numero dei votanti suddivisi in maschi e femmine, si annotano i dati sul verbale, si comunicano al Sindaco e si procede alla formazione dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (le quali devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da 2 scrutatori), il registro maschile e quello femminile utilizzato per l'annotazione dei numeri di tessere dei votanti e le schede autenticate non utilizzate. Questi plichi, sigillati, vanno inviati al Tribunale territorialmente competente prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio.

Operazioni di scrutinio

Ultimate le operazioni descritte si dà inizio allo scrutinio che deve proseguire senza alcuna interruzione per essere ultimato entro i termini stabiliti dalla legge.

Prima di aprire l'urna contenente le schede votate, si procede a ripartire tra i componenti del seggio i compiti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio ed a designare, mediante sorteggio, lo scrutatore incaricato di estrarre le schede votate dall'urna.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce le espressioni di voto riportate senza soluzione di continuità e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio del numero dei voti raggiunti.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista (ed eventualmente le preferenze espresse)

Il terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nell'apposita scatola.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Al termine delle operazioni di scrutinio, accertata la rispondenza numerica tra le schede scrutinate e i votanti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.

Chiusura delle operazioni

Completate le operazioni di scrutinio si procede all'annotazione delle operazioni effettuate sul verbale, il quale dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da tutti i componenti del seggio, ed alla formazione dei plichi contenenti gli atti dello scrutinio, per la trasmissione agli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Valutazione sulle schede scrutinate

Schede bianche

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite di bollo e della firma, non portano alcuna espressione di voto, né segni o tracce di scritture.

Dette schede devono essere, al momento dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione.

Schede nulle

Sono da ritenere nulle le schede che non contengono alcun voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere.

Voti contestati

Sull'assegnazione o meno di questi voti deciderà il presidente di seggio, sentiti gli scrutatori. I voti contestati e provvisoriamente non assegnati verranno ripresi in esame dall'Ufficio Centrale Circostrizionale, quindi vanno riposti in apposita busta.

Voti validi

Le schede valide sono quelle che contengono espressioni di voto inequivocabili.

Voti nulli

Sono nulli tutti quei voti che contengono espressioni di voto contrastanti e non conducibili alla volontà degli elettori.